
| | | |
|----------|---|-------------------|
| Data: | Verona, 5 Giugno 2026 | Documento n.: 2.2 |
| Oggetto: | Decisione n.1 dei Commissari Sportivi | Ora: 23.55 |
| Da | Commissari Sportivi | |
| A | Concorrente Gherardi Riccardo (Lic. n. 470630 Naz. D Circuit/Road) della vettura nr. 53 Equipaggio Gherardi Riccardo / Gelio Paolo e Tutti i Concorrenti | |

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del Capo Prova in servizio allo Start dello Shake Down con allegata documentazione fotografica, convocato il Concorrente/Primo Conduuttore ed il Secondo Conduuttore, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Fatto La vettura n. 53, durante lo svolgimento dello Shake Down, si arrestava in prossimità della zona di inizio prova per effettuare assistenza con l'ausilio di personale esterno.

Violazione Regolamento Particolare di Gara:
- punto 4.5.1 (integrazione).

Normativa di riferimento Regolamento Sportivo Nazionale 2023:
- Art. 210.3 III) lettere b) ed u) – Poteri dei Commissari Sportivi;
- Art. 216 BIS lettera C) – Sanzioni applicabili nel corso della manifestazione.

Decisione Ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) al concorrente n. 53 Gherardi Riccardo.

Ai sensi dell'art. 216 BIS lettera C) del Regolamento Sportivo Nazionale 2026, l'ammenda deve essere pagata entro l'ora che segue la notifica della presente decisione. Trascorso tale termine, in caso di mancato pagamento, la licenza del Concorrente / Conduuttore è automaticamente sospesa fino al momento in cui l'ammenda viene pagata.

Motivazione il Concorrente/Primo Conduuttore ed il Secondo Conduuttore, per i quali si è provveduto ad accertarne la loro identità, a seguito di convocazione, si sono presentati nella sala dei Commissari Sportivi il 5.06.2025 alle h. 23.47.

In riferimento all'accaduto descritto nel fatto, sono state mostrate agli interessati sia le immagini che il rapporto dei Capo Prova. La documentazione fotografica mostra la vettura n. 53 ferma con il cofano motore sollevato ed una persona, estranea all'equipaggio, intenta ad operare all'interno del vano motore.

Tale comportamento, come viene confermato dall'ufficiale di gara presente, veniva messo in atto in prossimità di una strada di collegamento dove le vetture da competizione stazionavano in attesa di prendere la partenza per lo Shake Down.

In merito il Concorrente dichiarava che mentre erano incolonnati per prendere la partenza, si accendeva una spia che segnalava il guasto del motore, con conseguente innalzamento della temperatura del liquido di raffreddamento; il concorrente provvedeva pertanto ad arrestare immediatamente la vettura chiedendo il supporto in presenza del proprio meccanico. Il concorrente, non sapendo che si trattasse di un'operazione vietata, si scusa per l'accaduto.

I Commissari Sportivi, in relazione al fatto in questione, ritengono che sia stata violata una regola generale per cui l'assistenza sulle vetture da competizione può





44° RALLY DUE VALLI

03 – 06 Giugno 2026

Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

essere effettuata esclusivamente all'interno dei parchi assistenza oppure, come eccezionalmente previsto per il "44° Rally Due Valli", nell'area di assistenza remota durante lo svolgimento dello Shakedown (cfr. punto 4.5.1, integrazioni a pag. 11, del Regolamento Particolare di Gara approvato da ACI Sport in data 20.05.2026 con nr. RM/43/2026).

In applicazione del punto 1.15 della NG Rally 2026, questo Collegio dovendo determinare la sanzione da applicare, ritiene inoltre di dover comunque distinguere il momento in cui si è verificato il fatto, ovvero dopo l'inizio del Rally (verifiche sportive) ma prima dell'avvio della parte competitiva (CO 0).

Per questi motivi il concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra descritta ed i Commissari Sportivi, in applicazione del punto 4.5.1 del RPG e del 13.2 della NG Rally 2026, hanno ritenuto di dover applicare la sanzione assunta con la presente decisione secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) Poteri del R.S.N. 2026.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Claudio Gasparini
Presidente

Nicoletta Prisco

Renzo Rosso

Questa decisione è stata notificata al Concorrente n. 53 come segue:

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------|-------------------------------|
| Nome (in stampatello) | Gherardi Riccardo | Data: | ⁶ 5.06.2026 |
| Qualifica: | CONCORRENTE | Ora: | 00' 03 |
| Firma | | | |

Pubblicata all'Albo Ufficiale di Gara Digitale il **6.06.2026** alle ore 0.10'.